

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLARA

### ART 1 - Sede e denominazione

1. L'Associazione culturale di seguito denominata "Associazione Culturale MOLARA" è costituita nella spirito della costituzione della Repubblica italiana ai sensi degli art 36 e segg.- del codice civile.
2. Ha sede in via Carducci 3 07020 a Golfo Aranci (SS) e codice fiscale .....

### ART 2 - Scopo e oggetto

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Si propone in particolare le seguenti finalità:
  - La promozione e la valorizzazione della conoscenza del patrimonio storico-naturalistico del nord Sardegna e dell'isola di Molara.
  - Favorire le attività motorie non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendo l'escursionismo, il birdwatching, il trekking, il biking, come strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio.
  - La tutela del paesaggio e la promozione di un turismo responsabile, consapevole e a impatto limitato.
  - Promuovere la cultura del mare, delle isole e dei territori scarsamente antropizzati.
  - La vigilanza ambientale.
  - La cura dei litorali, la manutenzione dei sentieri nell'isola di Molara.
  - Promuovere un turismo ecologico, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell'Ecosistema.
  - Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo, lo sport e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale.
2. Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione Culturale Molara si propone di attivare una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese, operanti con i medesimi obiettivi per favorire la fruizione, la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i Soci.
3. L'Associazione Molara, oltre alle suddette attività, potrà esercitare, in via marginale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  - elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura turistica, economica, sociale, culturale, ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti, agenzie e tour operator;
  - produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
  - organizzazione, realizzazione e partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, mostre, spettacoli.
  - promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico del territorio locale;
  - sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei singoli Soci;
  - elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
  - svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

### ART 3 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le imprese individuali, le Società,

- le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di accettazione della domanda di ammissione e contestuale pagamento della quota.
  4. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.
  5. L'accettazione, comunicata all'interessato è seguita dall'iscrizione a libro soci;
  6. In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
  7. Ci sono 3 categorie di soci:
    - a. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
    - b. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
    - c. onorari: sono coloro che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.
  8. L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

#### **ART. 4 – Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione secondo le modalità stabilite in eventuali regolamenti interni.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo dell'Assemblea direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere Assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.
5. I soci devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
7. I soci sono tenuti:
  - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - al pagamento del contributo associativo annuale.
8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

#### **ART. 5 - Decadenza dei soci**

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 gennaio viene considerata quale volontà di recedere e si considera tacitamente manifestata.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
5. Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail ad eccezione del caso in cui non venga pagata la

quota associativa annuale

6. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

#### **ART 6. – Organi sociali.**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail (e/o lettera cartacea e/o sms) e pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
7. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
9. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.
10. Hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
11. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

#### **ART. 8 - Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea deve:
  - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART.9 – Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal

- segretario verbalizzante e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 10 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
  - b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
  - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
  - e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
  - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
  - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  - h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
  - i) I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **ART. 11 - Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
2. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12 – il Patrimonio e le Risorse economiche**

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  - b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati anche in forma di prestiti;
  - c) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
  - d) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  - e) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) Contributi, donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla

normativa vigente.

3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale

#### **ART. 13 - Esercizio Sociale**

1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ART. 14 - Rendiconto economico-finanziario**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 comma 9.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

#### **ART. 16 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig.  \_\_\_\_\_